



Venezia Sanità S.r.l.

Società con Socio Unico

C.S. interamente versato Euro 2.400.000,00

Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'Azienda ULSS 12 Veneziana

CF e PI: 03334310277

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Triennio 2015 - 2017

(Approvato con determina n. 4 del 6/10/2015)

1. Premessa

Venezia Sanità s.r.l., in qualità di società a totale partecipazione dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, come previsto dalla L. 190/12 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha avviato un intervento ai fini dell'adozione di un proprio Piano di prevenzione della corruzione. L'ANAC infatti nelle proprie linee guida in tema di società in controllo pubblico esplicita quanto segue.

“La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell'Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali e alle amministrazioni pubbliche.

Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, dall'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.”

2. Principale normativa di riferimento

- Codice Penale (articoli dal 318 al 322)
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- Legge 3 agosto 2009, n. 116, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*
- Legge 28 giugno 2012, n. 110, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”*
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*. (articolo 34-bis. *“Autorità nazionale anticorruzione”*)
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*
- Intesa n. 74/CU in data 24 luglio 2013 sancita dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*
- Deliberazione numero 71/2013 in data 1 agosto 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante *“Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”*
- Deliberazione numero 72/2013 in data 11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*

3. Definizione di corruzione

La legge non dà esplicita definizione di corruzione ma la si può intendere come l'abuso da parte del dipendente del potere a lui affidato al fine di ottenere indebiti vantaggi privati. La circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ne amplia il concetto sottolineando il fatto che le situazioni rilevanti sono più estese della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.P., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Codice penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o dei compiti attribuiti. La legge, pertanto, mira a scongiurare, attraverso approcci prognostici, anche il semplice atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell'intento di favorire qualcuno.

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”; con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall'abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio.

4. I soggetti preposti alla lotta alla corruzione a livello nazionale

La Legge individua i tre organismi a livello nazionale che si occupano di prevenzione e contrasto della corruzione che sono:

1. il Comitato Interministeriale, con il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione di linee guida per la designazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
2. il Dipartimento della Funzione Pubblica, come soggetto promotore e coordinatore delle attività di attuazione, cui competono le attività elencate al comma 4 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed in particolare:
 - coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - promuovere e definire le norme metodologiche per la prevenzione della corruzione;
 - definire i modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per l'attuazione degli obiettivi individuati dalla norma;
 - predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione;
 - ricevere dalle pubbliche amministrazioni il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
3. l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

5. I soggetti preposti alla lotta alla corruzione a livello aziendale

I soggetti aziendali che agiscono sull'attuazione delle leggi in materia di contrasto alla corruzione sono i seguenti:

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Determina dell'Amministratore Unico, nello svolgimento delle attività previste dal Piano, si avvale della collaborazione dei diversi servizi / uffici aziendali. Le funzioni previste sono le seguenti:

- elaborazione della proposta di piano della prevenzione e sua diffusione;
- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare, avvalendosi dell'Ufficio Formazione dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica dell'efficace attuazione del Piano;
- individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- esercitare compiti di vigilanza affinché siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità penale, deve presentare tempestiva denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331, Codice di Procedura Penale), dandone informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ove riscontri dei fatti che rappresentino responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (cfr articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Ove, invece, riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al Direttore Amministrativo affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede responsabilità amministrative e/o disciplinari in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di inadempimento delle sue attribuzioni, in caso di mancata predisposizione del Piano, e in caso di mancata adozione delle misure per la formazione dei dipendenti.

2. I dirigenti: sono loro affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. La responsabilità è di tipo dirigenziale, secondo le norme vigenti;

3. I dipendenti nel loro complesso: tali figure nello svolgimento delle loro mansioni devono rispettare il principio di legalità dell'attività dei dipendenti pubblici che trova fondamento in alcuni principi costituzionali che si correlano al diritto dei cittadini e alla correttezza dei funzionari. Tutto il personale in relazione ai compiti effettivamente svolti è pertanto tenuto alla puntuale osservanza delle norme anticorruzione e a fornire il suo apporto collaborativo al responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione del presente Piano.

6. Raccordo tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed altri organi e figure

Lo svolgimento del ruolo che la legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione richiede che l'organizzazione aziendale sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e output finale; e che le strutture organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

Tutte le articolazioni dell'organizzazione aziendale svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire fenomeni corruttivi e di malfunzionamento dei servizi, talché anche singole figure professionali che svolgono ruoli intermedi e di coordinamento debbono farsi carico del miglioramento della qualità dei servizi e del benessere organizzativo che da tali iniziative viene prodotto.

Deve esser previsto l'utilizzo degli strumenti dell'integrità e della trasparenza quali strategie di crescita e di sviluppo per delineare nuovi obiettivi organizzativi e individuali.

7. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

L'analisi dell'organizzazione societaria ed il confronto con quanto previsto dall'art. 1 c. 16 della legge 190/2012 ha evidenziato che le attività esposte al rischio di corruzione sono le seguenti:

- piani e procedure di acquisto e di approvvigionamento di beni e servizi (comprese le acquisizioni in economia);
- procedimenti di gara di appalto in tutti gli aspetti tecnico-procedurali (compresi la definizione dell'oggetto dell'affidamento, i requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate, gli affidamenti diretti, le variazioni in corso di esecuzione del contratto, i subappalti);
- piani e procedure di gestione del patrimonio immobiliare in materia di costruzione, manutenzione, appalti, servizi di progettazione, locazioni e alienazioni (comprese le acquisizioni e le attività in economia);
- procedure per l'assunzione e la selezione del personale; progressioni di carriera; valutazione del personale (anche dirigenziale); conferimento di incarichi di collaborazione;
- incompatibilità, e cumulo di impieghi e incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati (articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- le materie oggetto del Codice di comportamento (articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

A ciascuna attività rilevata deve essere associata una valutazione del rischio di corruzione: processi a basso, medio, alto rischio corruzione.

Processi a BASSO rischio di corruzione:

- attività a bassa discrezionalità,
- esistenza di una specifica regolamentazione procedurale aziendale,
- elevato grado di pubblicità degli atti procedurali,
- valore economico complessivo inferiore ad euro 500,
- nessun caso di precedenti storici di fatti corruttivi.

Processi a MEDIO rischio di corruzione:

- attività a media discrezionalità,
- esistenza di una ridotta regolamentazione procedurale aziendale,
- medio grado di pubblicità degli atti procedurali,
- valore economico complessivo tra euro 500 ed euro 10.000,
- potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a poche persone,
- bassa rotazione dei funzionari dedicati all'attività,
- monitoraggio e verifiche semestrali,
- partecipazione alla procedura di poche persone/strutture
- alcuni casi di precedenti storici di fatti corruttivi.

Processi ad ALTO rischio di corruzione:

- attività ad alta discrezionalità,
- inesistenza di una specifica regolamentazione procedurale aziendale,
- basso grado di pubblicità degli atti procedurali,
- valore economico complessivo superiore ad euro 10.000,
- potere decisionale concentrato in capo a singole persone,
- rotazione dei funzionari dedicati all'attività solo su tempi molto lunghi,
- monitoraggio e verifiche annuali,
- partecipazione alla procedura di pochissime persone/strutture,
- notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi.

8. Disposizioni generali

8.1. La formazione del personale (cfr art. 1, c. 9, b), legge 190/2012)

Tutti i Dipendenti aziendali, in particolare coloro che, direttamente o indirettamente, svolgono attività ritenute ad elevato rischio di corruzione, devono partecipare ad un programma formativo sulla prevenzione e repressione della corruzione, e sui temi della legalità.

Il Piano Annuale di Formazione deve pertanto prevedere percorsi formativi a ciò finalizzati. Tali percorsi formativi, definiti d'intesa con la struttura aziendale responsabile della formazione e dell'aggiornamento, devono essere indirizzati secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le

competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, riguardano tanto le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione (norme in materia di trasparenza e integrità, anticorruzione, codici disciplinare e di comportamento dei pubblici dipendenti), quanto gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa, oltre ad ogni altra tematica che si ritenga utile e opportuna per prevenire e contrastare la corruzione in Azienda.

I partecipanti a tali percorsi formativi curano, presso le rispettive strutture, dei successivi incontri formativi brevi nel corso dei quali espongono le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, con un percorso "a cascata", la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla prevenzione e al contrasto della corruzione, e all'etica professionale.

8.2 Trasparenza dell'attività amministrativa

La trasparenza amministrativa è disciplinata da numerosi provvedimenti, tra i quali si evidenziano:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 per quel che riguarda l'obbligatorietà del provvedimento amministrativo, il diritto dei privati di partecipare attivamente al procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti;
- Legge 4 marzo 2009, n. 15 ed il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che promuovono la massima trasparenza nell'organizzazione e nelle attività anche attraverso la pubblicazione nel sito internet di una serie di dati ed informazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

In materia di trasparenza Venezia Sanità, assolve ai propri obblighi pubblicando quanto previsto per legge su di una sezione dedicata del sito dell'Azienda Ulss 12 Veneziana.

Le informazioni pubblicate devono essere rese in formato aperto e liberamente consultabile, e redatte secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità linguistica e di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

9. Segnalazioni e controlli

Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione è tempestivamente informato degli eventuali comportamenti e delle condotte illecite (o comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare) che le competenti strutture aziendali dovessero rilevare. Parimenti, egli è informato degli eventuali profili di irregolarità evidenziati dalle verifiche sulle autorizzazioni delle attività extra-istituzionali, sulla vigilanza sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, nonché sul monitoraggio delle relazioni esistenti tra dipendenti aziendali e soggetti terzi che hanno vantaggi economici da rapporti con l'Azienda. Quanto sopra anche allo scopo di verificare settori e funzioni aziendali con maggiore esposizione al rischio di corruzione.

10. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti a qualsiasi titolo dell'Azienda, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, devono curare gli interessi dell'Azienda stessa rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di corruzione devono astenersi da quella specifica attività in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al proprio Dirigente, con atto scritto, ogni situazione di conflitto anche potenziale.

11. Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente che riferisce al superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una qualsiasi misura discriminatoria – diretta o indiretta – avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla propria denuncia.

12. Conflitto di interessi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e la vigente normativa statale e regionale in materia.